

L'ergastolo ostativo. Una pena in contrasto con la dignità

di **Marta Lamanuzzi**

L'ergastolo ostativo è un ergastolo senza fine: il condannato non potrà godere di alcuno “sconto di pena” e passerà tutta la vita in carcere. A tale destino vanno incontro coloro che sono stati condannati per reati molto gravi (come i reati di mafia) e non collaborano con la giustizia (ad esempio si rifiutano di rivelare i nomi degli altri membri della cosca mafiosa).

Si tratta di un istituto particolarmente problematico, in quanto configge con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, con il divieto di trattamenti inumani sancito dalla CEDU, nonché con la dignità umana.

Con l'espressione “ergastolo ostativo” si allude ai casi in cui il reato per cui è stata inflitta la pena dell'ergastolo **osta** alla concessione dei benefici penitenziari introdotti con la legge “Gozzini” (L. 10 ottobre 1986, n. 663), vale a dire le misure alternative alla detenzione, i permessi premio e il lavoro all'esterno, a meno che il soggetto non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P. (L. 354/1975 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) e sussistano elementi tali da escludere suoi collegamenti con la criminalità organizzata.

Tale disciplina, contenuta nel famigerato art. 4-bis O.P.(1), ha introdotto nel sistema penitenziario una sorta di “doppio binario”. Per i condannati all'ergastolo la permanenza in carcere, decorso un certo periodo di tempo, può cessare grazie alla concessione dei benefici penitenziari ex legge “Gozzini”, mentre per gli ergastolani condannati per aver commesso delitti ritenuti di particolare allarme sociale (delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere; riduzione in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando; associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) la concessione di tali benefici è diventata legislativamente subordinata alla collaborazione. Se non collaborano la pena è il carcere a vita(2).

Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264/1974, ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 22 c.p., affermando che l'ergastolo non collide con il principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena, sancito dall'art. 27, co. 3, Cost., in quanto, dopo un congruo numero di anni, ai sensi dell'art. 176 c.p., anche l'ergastolano può ottenere il beneficio della liberazione anticipata, a patto che, attraverso un procedimento giurisdizionale, se ne accerti il sicuro ravvedimento. In altri termini, la Corte, nella pronuncia poc' anzi menzionata, ha affermato che l'ergastolo non è incostituzionale **purché non sia ergastolo**, ossia non sia pena irreversibilmente perpetua e quindi tale da azzerare qualsiasi prospettiva di risocializzazione del condannato(3).

È bene interrogarsi, dunque, sull'ammissibilità dell'equiparazione che il legislatore ha stabilito all'art. 4-bis O.P. tra "sicuro ravvedimento" e collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter della stessa legge. Nella norma in parola sembra essere stata cristallizzata una presunzione assoluta di non ravvedimento per coloro che, pur potendo, non collaborano con la giustizia(4).

La stessa Corte ha definito il ravvedimento come l'esito di un «percorso di rivisitazione dei propri valori, delle proprie condizioni di vita», accompagnato dalla «creazione, nella fase riabilitativa, di valori e condizioni che favoriscano un corretto reinserimento sociale»(5). Stabilire un'esatta corrispondenza tra ravvedimento e collaborazione e, di conseguenza, subordinare la concessione di benefici a quest'ultima, è irragionevole e di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, la collaborazione, a detta della stessa Consulta, «ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista di vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione»(6). Al tempo stesso, una presunzione *iuris et de iure* di non rieducazione o di non 'rieducabilità' dell'ergastolano non collaborante finisce inevitabilmente col frustrare il fine rieducativo della pena ex art. 27, co. 3, Cost.(7), in quanto porta ignorare gli effetti rieducativi già prodotti o che possano prodursi nel soggetto(8).

In secondo luogo, la disposizione in analisi sembra convertire il diritto a non collaborare, riconosciuto all'imputato nel corso del processo a suo carico ed espresso dal brocardo latino *nemo tenetur se detegere*, nell'onere di collaborare per preservare la speranza di un fine pena, in forza, si potrebbe dire, dell'opposto principio espresso dal brocardo *carceratus tenetur alios detegere*(9).

A ciò si aggiunge il contrasto con il principio di colpevolezza di una previsione che non tiene conto delle circostanze che potrebbero rendere psicologicamente inesigibile un comportamento di collaborazione. Si pensi ai casi, di certo non infrequenti, in cui, collaborando, l'imputato esporrebbe a un elevato rischio di ritorsioni, ossia a un concreto pericolo per l'incolumità, i propri familiari. Sensibile a tali pressioni psicologiche, il legislatore ha previsto, all'art. 384 c.p., una causa di esclusione della colpevolezza riferita a varie condotte incriminate nel Titolo II del codice penale. La stessa logica parrebbe imporre che, nei casi di inesigibilità della collaborazione, all'ergastolano non venga preclusa la concessione di benefici penitenziari e, quindi, la speranza di un fine pena(10).

Ancora, se è vero che tra i criteri di commisurazione della pena, l'art. 133 c.p., nell'ambito della capacità a delinquere, annovera anche la «condotta susseguente al reato», è altresì evidente che possano incidere sul regime sanzionatorio, e quindi anche sulla possibilità di ottenere benefici penitenziari, solo quegli elementi della condotta o della personalità del reo che abbiano avuto un'effettiva incidenza sul fatto e quindi possano far luce, da una parte, sulla sua gravità, dall'altra, sulla colpevolezza dell'agente. Connettere un sostanziale mutamento del regime sanzionatorio alla collaborazione con la giustizia in fase esecutiva significa andare oltre ai limiti imposti dal principio di offensività e dal principio di colpevolezza(11).

Oltre a contrastare con la nostra Costituzione(12), l'istituto dell'ergastolo ostativo cozza con le fonti internazionali ed europee che vietano tortura e «pene o trattamenti inumani o degradanti», primo tra tutti l'art. 3 della CEDU. In una recente pronuncia, infatti, la Corte di Strasburgo ha statuito che una sentenza di condanna all'ergastolo che non ammetta alcuna possibilità di revisione non è conforme all'art. 3 della CEDU, in quanto una persona condannata all'ergastolo senza alcuna prospettiva di un fine pena non è stimolata a riflettere sul proprio percorso rieducativo. È pertanto imprescindibile - ha affermato la Corte - «un meccanismo dedicato che garantisca un riesame non oltre venticinque anni dall'esecuzione della sentenza, assieme a ulteriori periodiche opportunità di revisione»(13). In altri termini, l'art. 3 della CEDU impone agli ordinamenti nazionali di permettere sempre all'autorità giurisdizionale di considerare e valorizzare gli eventuali cambiamenti che abbiano interessato la vita e la persona del condannato e che siano sintomatici dell'avviato processo di

rieducazione.

In ultima analisi, si può affermare che l'ergastolo ostativo, frustrando la finalità rieducativa della pena, contrasta con quel valore **supercostituzionale** e giuridicamente sempre più rilevante, a livello nazionale, europeo e internazionale(14), che è costituito dalla dignità(15), presupposto e fonte di inderogabilità sia dell'art. 27, co. 3, Cost.(16), sia dell'art. 3 della CEDU.

La dignità è un concetto umanamente ricco e pregnante, che abbraccia, da una parte, il valore oggettivo di ogni vita umana, dall'altra, la libertà di scegliere i propri valori senza imposizioni e di essere quindi responsabili del successo della propria vita. È evidente, in tal senso, l'intima connessione che lega la dignità all'uguaglianza e alla libertà(17). Alla dignità va quindi riconosciuta una posizione primaria, nel senso che essa non è suscettibile di riduzioni per effetto di bilanciamenti con altri principi. Da ciò discende, per quanto rileva ai presenti fini, che il disvalore dei delitti commessi giammai possa giustificare compressioni della dignità del condannato. Tanto è vero che «dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana»(18), il che non è ammesso da parte di nessuno e per nessuna ragione.

Discutere di dignità con riferimento al trattamento penitenziario, e, in particolare, all'ergastolo ostativo, significa chiedersi, in prima battuta, a quali condizioni la vita sia compatibile con la dignità umana e, in seconda battuta, se la carcerazione irreversibilmente perpetua rispetti tali condizioni.

Secondo il cd. *capability approach*, che rafforza e arricchisce di contenuti operativi il legame tra dignità, uguaglianza e libertà, *condicio sine qua non* di una vita dignitosa è il possesso di una lista di capacità irrinunciabili e insostituibili, che lo Stato, secondo una nuova concezione della giustizia emancipata dalla logica del reciproco vantaggio economico, dovrebbe garantire a tutti, rimuovendo gli ostacoli personali e sociali che caratterizzano in misura diversa tutti individui impedendone la piena realizzazione come persone(19). L'approccio delle capacità mette in luce come il modello di giustizia calibrato sull'*homo oeconomicus* debba cedere il passo a un modello di giustizia sensibile ai bisogni, ai profili di vulnerabilità e ai numerosi vincoli che segnano fisiologicamente la condizione umana. In tal senso, il carcerato per gli stringenti vincoli, materiali e morali, che appesantiscono la sua condizione esistenziale, costituisce un formidabile "banco di prova" per un Stato democratico che, in forza di una concezione della giustizia sensibile alle vulnerabilità, voglia tutelare efficacemente la dignità umana(20).

Nell'ottica del *capability approach*, è evidente che il carcere e le altre istituzioni totali (21) lascino poco spazio alle capacità fondamentali in quanto la mancanza di libertà ne ostacola l'esercizio e lo sviluppo. A maggior ragione, la prospettiva di una detenzione perpetua pare drasticamente inconciliabile con la capacità di pensare e ragionare in modo "veramente umano", nonché di sviluppare una concezione di ciò che è bene e di impegnarsi e programmare in modo attento e ragionato la propria vita (22). Come nella pena di morte, così nella carcerazione perpetua, il condannato è privato della propria capacità di progettare il proprio futuro. Pena capitale e carcerazione perpetua sono accumulate da una natura "eliminativa", in quanto «distruggono il tempo» del condannato. Lo privano di un futuro, della speranza, di contatti con la comunità. Come la pena di morte "immortale" il condannato nell'istante dell'esecuzione, così il carcere a vita lo intrappola in un immutabile presente, del tutto alieno alla condizione fisiologia dell'uomo, che non rimane mai uguale a sé stesso nel corso del tempo. L'ergastolo è una pena che rende il futuro uguale al passato, «è un morte bevuta a sorsi»(23).

A ciò si aggiungono le condizioni in cui la pena detentiva viene scontata. Da una parte un carcere sovraffollato è un 'non-luogo', che non consente condizioni di vita dignitose, come ha affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo nel condannare l'Italia per violazione del divieto di pene inumane e degradanti di cui all'art. 3 della CEDU(24). Dall'altra, le condizioni carcerarie sono ancora più afflittive per i detenuti cui è applicato il regime di cui all'art. 41-bis O.P.(25).

In conclusione, come autorevolmente affermato la «diffidenza per le decisioni irrimediabili», come quella delineata dall'art. 4-bis O.P., va annoverata tra i «contenuti minimi necessari dell'*ethos* democratico»(26), in quanto preserva quella capacità di pensare, progettare e cambiare il proprio futuro in cui si incentra non solo la finalità rieducativa della pena, ma altresì la nostra dignità di persone.

Milano, agosto 2014

NOTE

1.Art. 4-bis. “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti” (1) (2).

I - L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (3) (4).

I-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale (3).

I-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,

all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (3) (4).
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater [, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,] , 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (3) (5).

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge (6)

2 - Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. (7)

3 - Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 (8).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(3) Comma sostituito dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, modificato dall'articolo 11 del D.L. del 24 novembre 2000, n. 341, dall'articolo 6 della legge del 19 marzo 2001, n. 92, dall'articolo 12 del D.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2002, n.

279, modificato dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1994, n. 357 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1995, n. 68 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; Con sentenza 14 dicembre 1995, n. 504 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con sentenza 30 dicembre 1997, n. 445 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con sentenza 22 aprile 1999, n. 137 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99
(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 27, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

(6) Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2002, n. 279 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (top)

2. È bene precisare che la pena dell'ergastolo è nata come pena perpetua e così è rimasta fino a quando, a partire dal 1962, con una serie di interventi legislativi, è stata estesa agli ergastolani la possibilità di ottenere liberazione anticipata, semilibertà e permessi premio, rispettivamente dopo un minimo di ventuno, sedici e otto anni di pena scontata. A. PUGIOTTO, *Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l'ergastolo è incostituzionale*, in F. CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura di), *Il delitto della pena*, Roma, 2012, pp. 113-132. (top)

3. L'ergastolo, in altri termini, è legittimo purché sia almeno potenzialmente **limitato e interrotto** da benefici penitenziari che consentano al condannato di seguire un percorso rieducativo. A. PUGIOTTO, *Cattive nuove in tema di ergastolo*, in "Studium Iuris", fasc. 1, 2012, pp. 3-11. Per un

approfondimento sul rapporto tra ergastolo e dettato costituzionale si vedano anche A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 18-0. A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, su www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2013; L. EUSEBI, *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in "Riv. it. dir. e proc. pen.", 2013, pp. 1307 e ss.. (top)

4.La Corte, con alcune pronunce, ha espunto dalla presunzione assoluta di non ravvedimento i casi di collaborazione cd. impossibile e ininfluyente. Si vedano, a tal proposito, le sentenze della Corte Costituzionale 27 luglio 1994, n. 357 e 1 marzo 1995, n. 68. (top)

5.Corte Cost., 7 agosto 1993, n. 306. Nondimeno, in alcune pronunce del decennio successivo, la Corte, con un arretramento, ha finito per avvallare la presunzione assoluta di non rieducazione del condannato per delitti di mafia, in quanto non irragionevole, argomentando che in detta ipotesi la collaborazione è prova imprescindibile dell'avvenuta rottura di ogni legame con la criminalità organizzata. Corte Cost., 5 luglio 2001, n. 273. (top)

6.*Ibidem.* (top)

7.Occorre evidenziare che, almeno dalla sentenza del 26 giugno 1990, n. 313, la Corte Costituzionale ha abbandonato concezioni polifunzionali della pena valorizzando la risocializzazione del reo quale vincolo teleologico destinato a operare nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella genesi e nell'applicazione della sanzione penale: il legislatore, il giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione, il giudice di sorveglianza e la polizia penitenziaria. Una previsione legislativa, come quella di cui all'art. 4-bis, che escluda qualsiasi possibile orizzonte futuro, finisce inevitabilmente per soffocare la finalità rieducativa e con essa la dignità del condannato. L'ergastolo ostativo, in ultima analisi, assume la connotazione di «un eterno riposo che schiaccia con la sua pietra tombale ogni realistica possibilità di risocializzazione del condannato al carcere a vita (*rectius*: a morte)». A. PUGIOTTO, *Cattive nuove in tema di ergastolo*, cit., p. 9. Nella predetta pronuncia, la Corte ha altresì specificato che il perseguimento di «obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto di autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena». Corte Cost., sentenza del 26 giugno 1990, n. 313. Sul punto si veda anche I. NICOTRA *Pena e reinserimento sociale*, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 15-0. (top)

8.L. EUSEBI, *Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell'art. 4-bis, co. 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l'unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immutabile e senza prospettabilità di una fine?*, in "Cass. pen.", 2012, fasc. 4, pp. 10-17. La finalità rieducativa e risocializzante del trattamento penitenziario è ribadita dagli artt. 27, co. 1, e 118, co. 8, reg. es. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"), i quali prescrivono che le attività trattamentali mirino, previa attenta osservazione della personalità del condannato, a favorire una sua «riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse», nonché una sua «valutazione critica adeguata (...) degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo». Sul punto si veda anche B. SPRICIGO, *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4-bis O.P.*, in "Criminalia", 2014, pp. 619-641. (top)

9.L. FILIPPI - G. SPANGHER, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2011, p. 237. (top)

10.L. EUSEBI, *Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell'art. 4-bis*, cit., pp. 10-17. Un

interessante progetto di riformulazione dell'art. 4-bis, nel senso, ad esempio, di prevedere un contraddittorio circa i motivi del rifiuto di collaborare e, quindi, la possibilità di ritenere inesigibile e quindi non "ostativa" la non collaborazione, è stato elaborato dalla Commissione Palazzo, istituita con decreto ministeriale in data 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo.

COMMISSIONE PALAZZO, *Proposta di modifica dell'art. 4-bis, della legge 4 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 2 comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203*, in www.penalecontemporaneo.it. Sul punto si veda B. SPRICIGO, *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4-bis O.P.*, cit., pp. 619-641. (top)

11.*Ibidem.* (top)

12.È bene evidenziare, tuttavia, che la Corte Costituzionale, nella prima pronuncia intervenuta in tema di ergastolo ostativo, non si è soffermata sulla legittimità della collaborazione con la giustizia come unico antidoto alla perpetuità della carcerazione, assumendolo acriticamente come criterio legislativamente dettato per valutare il ravvedimento del condannato. Corte Cost., 24 aprile 2003, n. 135. Più di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'ergastolo ostativo, da una parte, ritenendo che esso non costituisca un'autonoma tipologia di pena suscettibile di vaglio di costituzionalità, dall'altra, motivando *per relationem* con rinvio alla già citata pronuncia della Consulta del 2003. Per un approfondimento si veda anche F. DE MINICIS, *Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere*, in "Dir. pen. e proc.", 2014, fasc. 11, pp. 1269-1275. La Corte Costituzionale ha però recentemente dichiarato l'art. 4-bis O.P. incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinques O.P. e la misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e lett. b) O.P.. Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 239. (top)

13.Corte EDU, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013. Per un approfondimento si veda D. GALLIANI, *Il diritto di sperare. La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo*, in "Costituzionalismo.it," 2013 fasc. 3, pp. 29-0. (top)

14.B. SBRICIGO, *Vinter e altri c. Regno Unito: la Corte di Strasburgo torna sul carcere a vita senza prospettive di liberazione*, in "Quaderni costituzionali", 2013, fasc. 4, pp. 1015-1018. Si vedano, ad esempio, il Titolo I della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interamente dedicato alla dignità e che ne sancisce, all'art. 1, l'inviolabilità, il rispetto e la tutela; al Trattato sull'Unione europea che annovera la dignità tra i valori fondanti dell'ordinamento europeo; alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, supportata da Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che hanno spesso condannato Stati membri dell'Unione per trattamenti sanzionatori incompatibili con la dignità umana (*ex pluribus* Corte EDU, *Groni c. Albania*, 7 luglio 2009; Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000; Corte EDU, *Kalachnicov c. Russia*, 15 luglio 2002; Corte EDU, *Karaleviciusc. Lituania*, 7 aprile 2005; Corte EDU, *Norbert Sikorski c. Polonia*, 22 ottobre 2009). (top)

15.B. SBRICIGO, *Vinter e altri c. Regno Unito*, cit., pp. 1015-1018. (top)

16.Il collegamento tra dignità e finalità rieducativa della pena è rafforzato dal principio di uguaglianza sostanziale, che obbliga lo Stato a prevedere strumenti idonei ad assicurare a tutti i consociati pari opportunità di realizzazione personale. Al reo, quindi, che, spesso si è trovato in condizioni di speciale vulnerabilità che l'hanno portato a delinquere (si pensi ai molti casi in cui tra i fattori del crimine vi è una situazione di disagio economico e/o sociale) e, in ogni caso, si trova in una condizione di speciale vulnerabilità per il fatto di essere stato condannato (con tutte le

conseguenze che ne derivano sul piano personale e reputazionale) vanno quindi offerte concrete possibilità di crescita e di emancipazione dalla propria condizione di disagio. I. NICOTRA *Pena e reinserimento sociale*, cit., pp. 15-0. (top)

17.R. DWORKIN, *La democrazia possibile*, Milano, 2007, pp. 28 e ss.. (top)

18.G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 5-0. (top)

19.M.C. NUSSBAUM, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, trad. it., *Giustizia sociale e dignità umana: da individui a persone*, Bologna, 2002, pp. 30 e ss.; M.C. NUSSBAUM, *Frontiers of justice*, trad. it., *Le nuove frontiere della giustizia: disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, 2007, pp. 178 e ss.; M.C. NUSSBAUM, *Creating capabilities. The human development approach*, trad. it. *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL*, Bologna, 2012, pp. 27 e ss.. (top)

20.G. FORTI, *Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 7, 2013, n. 2, pp. 237-263. (top)

21.Vedi E. GOFFMAN, *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, trad. it., *Asylums: le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 2010. (top)

22.M.C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, cit. pp. 89-95. (top)

23.Lettera rivolta da centotredici ergastolani al Presidente della Repubblica, in data 2 luglio 2007, per ottenere la commutazione dell'ergastolo in pena di morte, come cit. in A. PUGIOTTO, *Quando la clessidra è senza sabbia*, cit., pp. 113-132. Vedi anche A. SOFRI, *Le prigionie degli altri*, Palermo, 1993. (top)

24.Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani et. al. c. Italia, 8 gennaio 2013. Sul punto cfr. G. FORTI, *Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale*, cit., pp. 247 e ss..
L'insegnamento che si evince dalla sentenza Torreggiani e dalle altre sentenze con cui la Corte EDU ha condannato gli Stati membri per la violazione dell'art. 3 della CEDU, è che il fatto che un soggetto sia sottoposto a limitazioni della libertà non può in nessun caso giustificare la violazione nei suoi confronti dei diritti tutelati dalla CEDU. F. VIOLA, *I diritti in carcere*, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 5-0. A. PUGIOTTO, *L'Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza (statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario)*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2013 fasc. 6, pp. 4542-4549. (top)

25.L'art. 41-bis O.P., in estrema sintesi prevede che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il detenuto possa scontare la pena della reclusione in condizioni particolarmente severe di isolamento 'interno' ed 'esterno', vale a dire con forti limitazioni delle ore d'aria e dei colloqui con i famigliari. (top)

26.G. ZABREBELSKY, *Imparare la democrazia*, Torino, 2007, pp. 18 e ss.. (top)

Marta Lamanuzzi (top)

| |
|---|
| <p>Nata a Tortona il 3 maggio 1988, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in criminologia. Alla fine del 2012 ha intrapreso un percorso di ricerca (dottorato) in diritto penale presso</p> |
|---|

l'Università Cattolica di Milano e la pratica forense presso uno studio che si occupa di diritto penale e in particolare di reati sessuali.
Collabora con Dignitas dal 2014.